

Civile Sent. Sez. 1 Num. 24669 Anno 2026
Presidente: TERRUSI FRANCESCO
Relatore: ZULIANI ANDREA
Data pubblicazione: 17/08/2026



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 31383/2018 R.G. proposto da
BANCO BPM S.p.A., elettivamente domiciliata in Roma, via
Sardegna n. 14, presso lo studio dell'avvocato Ernesto Stajano,
che la rappresenta e difende

- ricorrente principale e controricorrente incidentale -
contro

GIACOMELLI SPORT S.p.A. in Amministrazione Straordinaria,
elettivamente domiciliata in Roma, via C. Poma n. 2, presso lo
studio dell'avv. Gregorio Troilo, che la rappresenta e difende
unitamente all'avv. Elena Bernardi

- controricorrente principale e ricorrente incidentale -
contro

ICCREA BANCA S.p.A. Istituto Centrale del Credito Cooperativo,
elettivamente domiciliata in Roma, via Donizetti n. 7, presso lo

studio legale Frisina, rappresentata e difesa dall'avv. Girolamo Bongiorno

- controricorrente principale e ricorrente incidentale -
contro

BANCA CARIGE S.p.A. Cassa Risparmio Genova Imperia, (che ha incorporato Cassa di Risparmio di Savona S.p.A.) elettivamente domiciliata in Roma, via Arno n. 88, presso lo studio dell'avv. Camillo Ungari Trasatti, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Fabrizio Borchì

- controricorrente principale e ricorrente incidentale -
contro

BANCA MONTE PASCHI DI SIENA S.p.A., elettivamente domiciliata in Roma, corso Vittorio Emanuele II n. 18, presso lo studio Grez, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Vettori

- controricorrente principale e ricorrente incidentale -
contro

BANCA POLARE DI MILANO S.c.a r.l.

- intimata -

avverso la sentenza n. 1076/2018 della Corte d'Appello di Bologna, depositata il 19.4.2018;

udita la relazione svolta, all'udienza del 13.7.2026, dal Consigliere Andrea Zuliani;

udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Giuseppe Fichera, che ha concluso per l'accoglimento parziale dei ricorsi;

uditi gli avv. Enrico Campagnano (per delega dell'avv. Ernesto Stajano), Gregorio Troilo, Lorenzo Vettori (per delega dell'avv. Giuseppe Vettori), Cinzia Bernardini (per delega dell'avv. Girolamo Bongiorno) e Fabrizio Borchì.

FATTI DI CAUSA

Giacometti Sport S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, dichiarata insolvente con sentenza del Tribunale di Rimini del 9.10.2003, propose azione revocatoria ex art. 67, comma 2, legge fall. (e art. 49 d.lgs. n. 270 del 1998) nei confronti di Efibanca S.p.A. (oggi Banco BPM S.p.A.) e di altre banche (Banca Antoniana Popolare Veneta S.p.A., ICCREA Banca S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A., Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Banca Toscana S.p.A., Cassa di Risparmio di Alessandria S.p.A. e Cassa di Risparmio di Savona S.p.A.), facenti parte di un *pool* che aveva erogato alla debitrice, mediante accredito in conto corrente, un finanziamento per complessivi 17 miliardi di lire (pari ad € 8.779.767,28), in virtù di un contratto di stipulato in data 15.5.2001.

La procedura attrice allegò, a sostegno della domanda, che la debitrice aveva eseguito rimborsi del finanziamento in più occasioni, tra il 15.11.2002 e il 6.12.2002 per circa € 9.000.000, con pagamenti effettuati a Efibanca S.p.A., quale società capofila del *pool*, di cui deduceva che fosse a conoscenza dello stato di insolvenza, al pari delle altre banche, nei cui confronti la domanda venne proposta in via alternativa e in misura limitata agli importi a ciascuna poi riversati da Efibanca S.p.A.

Nel corso del giudizio di primo grado l'attrice raggiunse con la sola Intesa Sanpaolo S.p.A. un accordo transattivo, avente ad oggetto un più ampio contenzioso tra le due parti.

Il Tribunale di Rimini, fatte proprie le conclusioni della esperita c.t.u., rigettò la domanda, ritenendo non provata la conoscenza dello stato di insolvenza prima del 6.3.2003, data di pubblicazione sul sito della CONSOB della relazione trimestrale di gruppo al 31.12.2002; relazione nella quale quello stato dell'impresa era risultato palese.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

La Corte di appello di Bologna, accogliendo l'impugnazione dell'Amministrazione Straordinaria, ritenne invece fondata la domanda svolta nei confronti della banca capofila, condannandola a pagare l'importo capitale di € 8.992.196, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo, retrodatando la conoscenza dello stato di insolvenza al secondo semestre del 2002 e, quindi, in data precedente rispetto ai pagamenti effettuati nel novembre e nel dicembre di quell'anno.

Contro la sentenza della corte territoriale Banco BPM S.p.A. (subentrato a Efibanca S.p.A.) ha proposto ricorso per cassazione articolato in sei motivi.

L'Amministrazione Straordinaria di Giacomelli Sport S.p.A. si è difesa con controricorso, contenente anche un motivo di ricorso incidentale condizionato (rivolto nei confronti delle altre banche, per il caso in cui dovesse essere rimessa in discussione la legittimazione passiva esclusiva di Banco BPM S.p.A.).

Banca CARIGE S.p.A. (subentrata a Cassa di Risparmio di Savona S.p.A.), si è difesa con controricorso e ha proposto ricorso incidentale articolato anch'esso in sei motivi.

Altrettanto hanno fatto ICCREA Banca S.p.A., il cui ricorso incidentale è articolato in sette motivi, e Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (subentrata già in appello anche nelle posizioni di Banca Antoniana Popolare Veneta S.p.A. e Banca Toscana S.p.A.), con cinque motivi.

L'Amministrazione Straordinaria si è difesa da ciascun ricorso incidentale con altrettanti controricorsi.

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ha depositato un secondo controricorso.

Banca Popolare di Milano S.c.a r.l. (che ha incorporato Cassa di Risparmio di Alessandria S.p.A.) è rimasta intimata.

Tutte le parti costituite hanno depositato memoria illustrativa prima della camera di consiglio originariamente fissata per il 27.2.2025.

A seguito di un rinvio a nuovo ruolo, l'Amministrazione Straordinaria e Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. hanno presentato ulteriore memoria.

Con ordinanza interlocutoria n. 30681/2025, è stata fissata l'odierna udienza pubblica di discussione, essendosi ritenute di particolare rilevanza nomofilattica le questioni di diritto concernenti, da un lato, l'individuazione del soggetto passivo dell'azione revocatoria dei pagamenti nel caso di finanziamento concesso da un *pool* di banche guidate da una capofila e, dall'altro lato, gli effetti dell'accordo transattivo intervenuto tra la procedura concorsuale e una delle banche partecipanti al *pool*, diversa dalla capofila.

Nei rispettivi termini di legge anteriori alla data fissata per la pubblica udienza di discussione, il pubblico ministero ha rassegnato conclusioni scritte per l'accoglimento parziale del ricorso principale e dei ricorsi incidentali delle banche, nonché per l'accoglimento del ricorso incidentale condizionato della Amministrazione Straordinaria, mentre le parti costituite hanno tutte depositato ulteriore memoria illustrativa.

La causa è stata quindi discussa in pubblica udienza, come indicato in epigrafe.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I primi quattro motivi del ricorso principale sono volti a contestare la sentenza impugnata nella parte in cui la corte territoriale ha accertato la conoscenza dello stato di insolvenza di Giacomelli Sport S.p.A. nel tempo in cui Efibanca S.p.A., quale capofila del *pool*, ricevette i pagamenti oggetto di azione revocatoria.

Essi sono così rubricati:

1.1. «violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., nonché dell'art. 67 legge fall., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. (*error in iudicando*)»;

1.2. «violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. (*error in procedendo*)»;

1.3. «violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 132 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. (*error in procedendo*)»;

1.4. «nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 115 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nonché dell'art. 345 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. (*error in procedendo*)».

2. Il quinto motivo di ricorso principale denuncia «violazione e falsa applicazione degli artt. 67 e 70 legge fall., nonché dell'art. 1188 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. (*error in iudicando*)».

Con questo motivo Banco BPM S.p.A. pone la questione della legittimazione passiva nell'azione revocatoria esperita dall'Amministrazione Straordinaria, che, secondo la ricorrente, avrebbe dovuto essere accolta, tutt'al più, nei confronti di ciascuna banca partecipante al *pool* e per gli importi ad ognuna riversati.

3. Il sesto e ultimo motivo del ricorso principale denuncia «omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.».

La ricorrente principale si duole che la corte d'appello non abbia «minimamente considerato», ai fini della decisione assunta, il fatto pacifico che tra la procedura concorsuale e Intesa Sanpaolo S.p.A. era intervenuto un accordo transattivo, di cui l'attrice non ha prodotto in giudizio il testo integrale.

4. ICCREA Banca S.p.A., nel mentre dichiara di «condividere i motivi di impugnazione proposti da Banco BPM», propone a sua volta propri motivi di ricorso incidentale diretti a ottenere la cassazione dell'accoglimento della domanda della procedura concorsuale.

Bisogna preliminarmente precisare che le banche controricorrenti, sebbene non soccombenti rispetto alla domanda proposta dall'Amministrazione Straordinaria (che è stata accolta solo nei confronti di Banco BPM S.p.A.), sono legittimate ad impugnare la sentenza, in quanto parti del processo, e hanno interesse a farlo, sia perché la decisione sulla loro legittimazione passiva è ancora *sub iudice* (quinto motivo del ricorso principale), sia comunque perché nella sentenza si fa «salvo il regresso nei rapporti interni con le altre banche finanziatrici» (regresso che non potrebbe esserci in caso di rigetto dell'azione revocatoria).

I ricorsi incidentali della banche vanno dunque qualificati come ricorsi adesivi, quanto alle censure corrispondenti a quelle proposte dalla ricorrente principale (Cass. n. 6154/2024), ferma la facoltà di chiedere la cassazione anche per ragioni diverse e aggiuntive (Cass. nn. 24155/2017; 26505/2009).

4.1. Ed è appunto su un profilo diverso da quelli coltivati da Banco BPM S.p.A. che si concentrano i primi due motivi del ricorso incidentale di ICCREA Banca S.p.A.:

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

4.1.1. Il primo motivo denuncia «violazione e falsa applicazione dell'art. 69-*bis* legge fall. e degli artt. 150 e 153 d.lgs. n. 5 del 2006 (art. 360, n. 3, c.p.c.) – decadenza e prescrizione dell'azione revocatoria»;

4.1.2. Il secondo motivo prospetta «violazione e falsa applicazione dell'art. 2903 c.c. e dell'art. 49 d.lgs. n. 270 del 1999 (art. 360, n. 3, c.p.c.) – prescrizione quinquennale».

4.2. Il terzo motivo del ricorso incidentale di ICCREA Banca S.p.A. riprende la questione degli effetti sul presente processo della transazione intervenuta tra l'Amministrazione Straordinaria e Intesa Sanpaolo S.p.A. ed è così rubricato: «violazione e falsa applicazione dell'art. 1304 c.c. e dell'art. 2697 c.c. (art. 360, n. 3, c.p.c.)».

4.3. I motivi quarto, quinto e sesto aggrediscono la sentenza impugnata con riferimento alla decisione assunta sulla conoscenza dello stato di insolvenza al tempo dei pagamenti oggetto di azione revocatoria.

4.3.1. In particolare, il quarto motivo prospetta «nullità della sentenza per violazione e degli artt. 2697 c.c., 101, 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 6 CEDU, 24 e 111 Cost, (art. 360, n. 4, c.p.c.)».

4.3.2. Il quinto motivo denuncia «omessa motivazione su un punto decisivo (art. 360, n. 5, c.p.c.)».

4.3.3. Il sesto motivo censura «violazione dell'art. 2929 c.c. – nella parte in cui impone che gli indizi siano "concordanti" e "gravi" – e dell'art. 67 legge fall. (art. 360, n. 3, c.p.c.)».

4.4. Il settimo e ultimo motivo del ricorso incidentale di ICCREA Banca S.p.A. è volto a contestare la condanna,

pronunciata anche nei suoi confronti, alla rifusione delle spese di lite e, infatti, è così rubricato: «violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. (art. 360, n. 3, c.p.c.)»

5. Anche Banca CARIGE S.p.A. premette al ricorso incidentale l'affermazione di «condividere i motivi di impugnazione proposti da Banco BPM S.p.A.», ma formulando una esplicita eccezione per il quinto motivo, con cui la ricorrente principale intende rimettere in discussione la propria legittimazione passiva in via esclusiva, affermata dalla corte d'appello.

5.1. I primi cinque motivi del ricorso incidentale di Banca CARIGE S.p.A. censurano tutti, sotto diversi profili, l'accertamento della conoscenza dello stato di insolvenza, premessa dell'accoglimento dell'azione revocatoria nei confronti della banca capofila del *pool*:

5.1.1. il primo motivo denuncia «violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 101, 115 e 116 c.p.c., 24 e 111 Cost., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.; nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 115 e 118 disp. att. c.p.c., 345 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.»;

5.1.2. il secondo motivo prospetta «violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. ed all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. (quest'ultimo, sotto il profilo dell'inesistenza e/o mera apparenza della motivazione)»;

5.1.3. il terzo motivo prosegue denunciando «omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio, che sono stati oggetto

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.»;

5.1.4. il quarto motivo è rubricato «violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.»;

5.1.5. il quinto motivo conclude la serie denunciando «violazione e falsa applicazione dell'art. 67, comma 2, legge fall., nonché dell'art. 2929 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.».

5.2. Il sesto e ultimo motivo concerne, invece, la questione degli effetti della transazione intervenuta con Intesa Sanpaolo S.p.A. sull'esito dell'azione svolta dalla procedura concorsuale ed è così rubricato: «violazione e falsa applicazione degli artt. 1304 e 2697 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.».

6. Il controricorso di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. dedica una parte della illustrazione alla confutazione del quinto motivo di ricorso principale e contiene cinque motivi di ricorso incidentale di contenuto analogo a quello dei ricorsi delle altre banche.

6.1. I primi quattro motivi riguardano e censurano l'accertamento della conoscenza dello stato di insolvenza:

6.1.1. «violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., 115 c.p.c., 67 legge fall. con riguardo ai requisiti della gravità, precisione e concordanza degli indizi su cui la Corte d'appello di Bologna ha fondato il proprio giudizio presuntivo (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.). Omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio, che sono stati oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.)»;

6.1.2. «violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c. e dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, per avere la Corte

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

d'appello di Bologna omesso di pronunciarsi sui motivi d'appello (art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.)»

6.1.3. «violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 132 [c.p.c.], per la sussistenza di una motivazione apparente (art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.)»;

6.1.4. «violazione degli artt. 115, 345 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., con conseguente nullità della sentenza, per avere la Corte d'appello di Bologna ritenuto esistente la *scientia decoctionis* sulla scorta di precedenti giurisprudenziali non attinenti (art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.)».

6.2. Il quinto motivo riprende la questione sollevata con riguardo alla transazione conclusa con Intesa Sanpaolo S.p.A. e denuncia «omesso esame del fatto decisivo costituito dall'intervenuta transazione tra Giacomelli e Banca Intesa (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.)».

7. Il ricorso incidentale condizionato di Giacomelli Sport S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, svolto «per la denegata ipotesi di accoglimento del quinto motivo di ricorso [principale]», denuncia «violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 1703, 1388, 1188 c.c. e dell'art. 67 legge fall. nella alternativa interpretazione possibile, con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.».

8. Occorre prendere le mosse dall'esame dei primi due motivi del ricorso incidentale di ICCREA Banca S.p.A., in quanto potenzialmente idonei – ove accolti – ad assorbire ogni altra questione.

I due motivi sono infondati.

8.1. Il primo motivo denuncia la violazione dell'art. 69-bis legge fall., sul presupposto che esso trovi applicazione, nel caso di specie, alla luce delle norme transitorie contenute negli artt. 150 e 153 d.lgs. n. 5 del 2006.

Senonché non vi è alcun motivo per discostarsi dal già affermato orientamento secondo cui *«la mancanza di un espresso riferimento, nell'art. 150 del d.lgs. n. 5 del 2006, (anche) alle procedure di amministrazione straordinaria, accanto alle procedure fallimentari e di concordato preventivo, non impedisce di ritenere, secondo una interpretazione sistematica degli istituti, che anche esse, in quanto procedure concorsuali, continuino ad essere regolate, per quanto qui rileva, dalla legge anteriore, laddove instaurate, come le altre, anteriormente al 16.7.2006, con conseguente esclusione dell'applicabilità degli innovativi termini di prescrizione e decadenza dell'azione revocatoria introdotti nell'art. 69-bis l.fall.»* (Cass. n. 27454/2024, pronunciata proprio su altro ricorso di ICCREA Banca S.p.A. nei confronti della medesima Amministrazione Straordinaria di Giacomelli Sport S.p.A.).

A ulteriore conferma della correttezza del *decisum* della corte d'appello felsinea, è stato di recente statuito che *«la disciplina dell'amministrazione straordinaria costituisce disciplina speciale della crisi di impresa rispetto alla disciplina generale del fallimento; sicché una norma generale entrata in vigore successivamente (luglio 2006) non può derogare a una precedente disciplina speciale, che pertanto sopravvive nella sua portata regolatoria»*; con la conseguenza che *«all'Amministrazione straordinaria non è applicabile alcun termine di cui all'art. 69-bis comma 1 l. fall., per la proposizione di azioni di massa. Si rende, invero, applicabile la disciplina della prescrizione dell'azione revocatoria fallimentare, per la quale – in difetto del regime dell'art. 69-bis l. fall. o di altra norma specifica – deve operarsi (come per i fallimenti dichiarati sotto il vigore della disciplina previgente il d. lgs. n. 5/2006) un rinvio alla disciplina della prescrizione di cui all'art. 2903 cod. civ.*

previsto per l'azione revocatoria ordinaria, rinvio operato "in via analogica"» (Cass. n. 7056/2025).

8.2. Il secondo motivo prospetta, appunto, la violazione dell'art. 2903 c.c. e dell'art. 49 d.lgs. n. 270 del 1999, sostenendo che il *dies a quo* della prescrizione quinquennale dell'azione revocatoria avrebbe dovuto essere individuato nella data della dichiarazione dello stato di insolvenza (9.10.2003) e non in quella della nomina dei commissari straordinari, come ritenuto dal giudice del merito.

Ma il motivo è infondato, perché la decisione impugnata è conforme a diritto, pur dovendosene correggere la motivazione (art. 384, comma 4, c.p.c.).

Infatti, si deve anche in questo caso tenere fermo l'orientamento già espresso da questa Corte, laddove si è statuito che *«il termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione revocatoria da parte di una società in amministrazione straordinaria decorre dal momento dell'approvazione del programma di cessione dei beni aziendali e non dalla nomina del commissario straordinario, come invece avveniva in base alla precedente disciplina di cui alla l. n. 95 del 1979; difatti l'art. 49 del d.lgs. n. 270 del 1999 nel disporre che l'azione revocatoria fallimentare può essere proposta dal commissario straordinario "soltanto se è stata autorizzata l'esecuzione di un programma di cessione dei complessi aziendali", prevede l'avveramento di una specifica condizione per l'esercizio dell'azione stessa»* (Cass. 35272/2023; conf. Cass. nn. 31194/2018; 21516/2017).

La motivazione può e deve essere corretta in questa sede, perché ciò non richiede un diverso apprezzamento del fatto, posto che l'approvazione del programma di cessione dei beni aziendali non può che essere successivo alla nomina dei

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

commissari straordinari (che quel programma hanno il compito di redigere: art. 54 d.lgs. n. 270 del 1999) e che l'ulteriore spostamento in avanti nel tempo del *dies a quo* per la decorrenza del termine di prescrizione non può che confortare, *a fortiori*, il rigetto della relativa eccezione.

Né si può sostenere, come propone ICCREA Banca S.p.A., che l'art. 49, comma 2, d.lgs. n. 270 del 1999 contenga una specifica ed esplicita disposizione sulla decorrenza del termine di prescrizione, individuandola proprio nel giorno della «dichiarazione dello stato di insolvenza». Quella disposizione, infatti, non è diretta a regolare il termine di prescrizione della azione revocatoria, bensì il computo del termine a ritroso per la delimitazione del periodo sospetto entro il quale devono essere compiuti gli atti dell'imprenditore per essere potenzialmente revocabili.

9. La seconda questione da trattare, in ordine di priorità, è quella relativa all'individuazione del soggetto passivo dell'azione revocatoria dei pagamenti nel caso di finanziamento in *pool* di banche guidate da una capofila.

Viene quindi in esame il quinto motivo del ricorso principale, che contesta la soluzione adottata in proposito dalla Corte d'appello di Bologna, che ha individuato proprio in Banco BPM S.p.A. l'unica legittimata passiva dell'azione revocatoria, in quanto «"Banca Erogante" e primo *accipiens* destinatario dei pagamenti», salva la possibilità di ridistribuire tra le altre banche, «secondo gli accordi interni», le somme di rispettiva spettanza.

9.1. Il motivo è inammissibile, perché la questione posta attiene all'interpretazione del contratto intercorso tra le parti, e la ricorrente principale non denuncia la violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale.

Il contratto di finanziamento bancario in *pool*, non avendo una disciplina legale propria, può ben essere congegnato dalle parti nel senso di attribuire rilevanza esterna alla posizione della «Banca Erogante», in modo che questa rimanga l'unica interlocutrice diretta nei confronti della parte finanziata, pur agendo nell'interesse comune delle banche finanziatrici. In tal caso, anche il pagamento delle somme a titolo di restituzione del mutuo risulta imputabile alla banca capofila del *pool* e, di conseguenza, essa sarà l'unica legittimata passiva dell'azione revocatoria volta al recupero di quelle somme.

La sentenza qui impugnata presuppone un'interpretazione in questo senso del contratto da cui origina la presente causa, che avrebbe potuto essere eventualmente impugnata per violazione degli artt. 1362 e ss. c.c. oppure sotto il profilo della carenza motivazionale (nei limiti e nei modi in cui tali vizi possono essere denunciati in sede di legittimità: v., *ex multis*, Cass. n. 353/2025 e Cass. S.u. n. 8053/2014). Ma, senza tale passaggio intermedio, la sentenza impugnata, proprio perché incentrata su una determinata interpretazione del contratto, non può essere censurata per (nel senso che non incorre in) violazione dell'art. 67 legge fall., né tanto meno dell'art. 70, comma 1, legge fall., che non è applicabile, *ratione temporis*, nel presente processo, sempre in virtù dell'art. 150 d.lgs. n. 5 del 2006.

10. In base all'esito riservato al quinto motivo del ricorso principale, rimane assorbito l'esame del ricorso incidentale proposto dall'Amministrazione Straordinaria, in quanto condizionato all'eventuale accoglimento proprio di quel motivo del ricorso avversario.

11. Sempre per seguire un ordine logico di priorità, vengono in rilievo, per un esame congiunto, il terzo motivo del

ricorso incidentale di ICCREA Banca S.p.A. e il sesto motivo del ricorso incidentale di Banca CARIGE S.p.A., che pongono la questione degli effetti sull'azione promossa dalla procedura concorsuale della transazione intervenuta tra questa e Intesa Sanpaolo S.p.A. (la stessa questione è posta anche dal sesto motivo del ricorso principale e dal quinto motivo del ricorso incidentale di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., ma in termini ben diversi, sicché su questi motivi si tornerà brevemente in seguito).

Secondo le due ricorrenti incidentali, il fatto che l'Amministrazione Straordinaria non abbia prodotto il testo integrale della transazione stipulata «avrebbe dovuto comportare il rigetto delle domande proposte da Giacomelli Sport» ai sensi dell'art. 1304 c.c. (così, in particolare, il ricorso di ICCREA Banca S.p.A., a pag. 24).

11.1. I due motivi sono inammissibili, perché non spiegano in che modo dovrebbe trovare applicazione, nella presente controversia, una disposizione che fa parte della disciplina codicistica delle «obbligazioni in solido» (art. 1304 c.c.).

Oggetto del processo è la revoca di pagamenti effettuati dall'imprenditore nel periodo sospetto anteriore all'apertura della procedura concorsuale. Secondo quanto deciso dal giudice del merito, legittimata passiva dell'azione era la sola Banco BPM S.p.A. Il che esclude, di per sé, che possa discorrersi di obbligazione solidale tra Banco BPM S.p.A. e le altre banche del *pool*, tra le quali Intesa Sanpaolo S.p.A.

12. Vengono quindi in esame le contestazioni relative all'accertamento della conoscenza dello stato di insolvenza, dovendosi dare priorità ai motivi terzo e quarto del ricorso principale, quarto e quinto del ricorso incidentale di ICCREA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Banca S.p.A., primo e secondo del ricorso incidentale di Banca CARIGE S.p.A., nonché terzo e quarto del ricorso incidentale di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

Tutti questi motivi – che si prestano a una trattazione congiunta, perché censurano la motivazione *in parte qua* della sentenza impugnata – sono fondati.

12.1. Nonostante l'impegno profuso dalla corte territoriale per giustificare l'affermazione che l'allora Efibanca S.p.A. fosse a conoscenza dello stato di insolvenza di Giacomelli Sport S.p.A., quando questa effettuò i pagamenti oggetto di revocatoria (il tema è trattato da pag. 10 a pag. 24 della sentenza), si deve rilevare tuttavia che la motivazione non rispetta quel «minimo costituzionale» al di sotto del quale il *deficit* motivazionale integra gli estremi di un vizio sindacabile in sede di legittimità (Cass. S.u. n. 8053/2014).

Occorre ricordare che il c.t.u., nominato in primo grado proprio per raccogliere e valutare i sintomi di insolvenza da cui desumere la prova dell'elemento soggettivo dell'azione revocatoria, aveva concluso che, anche per la banca convenuta, la conoscenza dello stato di insolvenza poteva essere fatta risalire al momento in cui era stata pubblicata sul sito della CONSOB la quarta relazione trimestrale di gruppo del 2002 e, quindi, al 6.3.2003, data successiva rispetto a tutti i pagamenti, effettuati tra il 15.11.2002 e il 6.12.2002.

La Corte d'appello di Bologna – pur stimando «che l'*iter* logico argomentativo del c.t.u. sia estremamente convincente e condivisibile» (pag. 15) – ha ritenuto invece «non condivisibile la conclusione a cui è pervenuto il c.t.u. di primo grado» (pag. 11), e ha retrodatato la (prova della) conoscenza dello stato di insolvenza «già nell'estate (luglio/agosto) del 2002» (pag. 23).

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

12.1.1. Fondata è, innanzitutto, la censura contro l'esordio della motivazione sul punto della sentenza impugnata, laddove il giudice osserva che «la pluralità dei casi aventi ad oggetto il gruppo Giacomelli sottoposti all'esame di questa corte ... ha portato i vari collegi all'individuazione del momento determinante della *scientia decoctionis*, in una data anteriore a quella individuata dal c.t.u. nominato dal Tribunale di Rimini in questa causa» (pag. 10); il che ha indotto poi il giudice d'appello a ritenere che «le evidenze in atti e l'analisi già effettuata negli altri propri precedenti ... conducano a retrodatare il positivo accertamento della *scientia decoctionis* nel modo di seguito descritto» (pag. 11).

Sia pure con qualche dichiarazione prudenziale di contorno («fermo restando che ogni processo riflette i risultati del singolo *thema decidendum* e *probandum*, e può avere un esito in tutto o in parte divergente rispetto ad altri similari a seconda delle prova raccolte e della posizione soggettiva delle parti»: *ivi*), nella sostanza la corte territoriale ha utilizzato i propri precedenti e si è posta uno scrupolo di uniformità delle proprie decisioni, non con riguardo alla soluzione delle questioni giuridiche (il che sarebbe consentito e finanche auspicato dall'art. 118 disp. att. c.p.c.), ma a fini probatori, ovverosia allo scopo di giustificare un determinato esito dell'accertamento di un fatto rilevante per la decisione della lite.

Si tratta di una operazione non consentita dagli artt. 115 e 116 c.p.c., in quanto una cosa (legittima) è utilizzare, quale prova atipica, il materiale istruttorio proveniente da un diverso processo (*ex multis*, Cass. nn. 9055/2022; 31600/2021; 19521/2019); altra cosa (illegittima) sarebbe considerare provato un fatto semplicemente perché un diverso processo ha avuto un determinato esito.

12.1.2. Ma non è questo il solo, né il principale, difetto della motivazione della sentenza impugnata.

Per quanto vengano indicati numerosi fatti valorizzati come indizi da cui desumere la conoscenza dello stato di insolvenza (quali la «cronica sottocapitalizzazione» della società e del gruppo, l'andamento negativo del titolo in borsa, le notizie di stampa sulle prospettive negative derivanti dall'acquisizione di altra società – tale Longoni – del medesimo comparto commerciale, l'emissione di un prestito obbligazionario di ingente importo), un tassello fondamentale del ragionamento presuntivo rimane il riferimento alle relazioni trimestrali di gruppo, di cui si scrive – riportando quanto letto nella c.t.u. – che «diventano inequivocabili e preoccupanti nel secondo semestre (2002) per effetto dell'acquisto LONGONI» (p. 22).

Sennonché, proprio su questo aspetto essenziale la motivazione si rivela soltanto apparente, perché non si menzionano in modo particolare la seconda e la terza relazione trimestrale (né per dire quale fosse il loro contenuto, né per riferire quando divennero conoscibili per le banche), mentre la quarta relazione, per forza di cose, non può essere stata redatta (né quindi resa conoscibile all'esterno) prima del 31.12.2002, sicché – anche a non condividere la tesi del c.t.u. della sua conoscibilità solo dal 6.3.2003 (data di pubblicazione presso il sito della CONSOB) – certamente non poteva essere nota il 6.12.2002, data dell'ultimo dei pagamenti oggetto di azione revocatoria.

12.1.3. Contraddittoria è poi la motivazione laddove fa riferimento alla conoscibilità dell'insolvenza in capo a ICCREA Banca S.p.A. e ad altre banche del *pool* (Banca Antoniana Popolare Veneta S.p.A., Cassa di Risparmio di Savona S.p.A. e Banca Toscana S.p.A.). Infatti, una volta individuata (per effetto

del contratto di finanziamento) in Banco BPM S.p.A. l'unica legittimata passiva dell'azione revocatoria, solo la prova della *scientia decoctionis* in capo a quest'ultima poteva essere considerata rilevante ai fini dell'accoglimento della domanda. Il che non esclude, naturalmente, che il fatto noto della conoscenza dell'insolvenza da parte di altre banche del *pool* possa essere utilizzato per risalire in via presuntiva al fatto ignorato della medesima conoscenza anche in capo alla banca capofila, ma purché questo passaggio venga fatto oggetto di specifica motivazione, anche curando di evitare di cadere nel vizio di *praesumptio de praesumpto*.

12.1.4. Priva di un effettivo contenuto logico-motivazionale è anche la particolare importanza data, nel ragionamento presuntivo, agli obblighi informativi che il contratto di finanziamento poneva a carico della società finanziata (pag. 22: «soprattutto considerando i pressanti e ampi obblighi informativi»). Infatti, manca qualsiasi spiegazione del perché si sia ritenuta verosimile l'ipotesi, rimasta sottintesa nella motivazione, che gli esponenti di Giacomelli Sport S.p.A. avessero effettivamente adempiuto quegli obblighi, notiziando spontaneamente Efibanca S.p.A. delle difficoltà in cui versava la società prima che queste fossero altrimenti percepibili all'esterno.

12.1.5. Infine, vistosamente contraddittorio è, nella motivazione della sentenza, il riferimento al fatto che le risorse derivanti dal prestito obbligazionario attivato da Giacomelli Sport S.p.A. «non furono utilizzate per ridurre l'indebitamento bancario ma per corrispondere una parte del prezzo di acquisto della Longoni».

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Infatti, non si comprende come ciò dovrebbe portare conforto alla tesi della conoscenza dello stato di insolvenza della debitrice, mentre sarebbe stato sospetto piuttosto il caso contrario, ovverosia l'utilizzo del denaro di ignari obbligazionisti per far rientrare le banche (meglio informate) dalle loro esposizioni verso l'imprenditore ormai in difficoltà.

13. Con l'accoglimento dei motivi indicati nel precedente paragrafo 12., rimangono assorbiti gli ulteriori motivi volti a rimettere in discussione, sotto altri profili, l'accertamento della *scientia decoctionis*, ovverosia: il primo e il secondo motivo del ricorso principale, il sesto motivo del ricorso incidentale di ICCREA Banca S.p.A., il terzo, il quarto e il quinto motivo del ricorso incidentale di Banca CARIGE S.p.A. e il primo e il secondo motivo del ricorso incidentale di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

14. Poiché viene cassata la condanna pronunciata nei confronti di Banco BPM S.p.A. rimangono assorbiti anche il sesto motivo del ricorso principale e il quinto del ricorso incidentale di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., che pongono la questione della transazione intervenuta con Intesa Sanpaolo S.p.A., ma non al fine di negare la possibilità stessa di un accoglimento dell'azione revocatoria, bensì per censurare la sentenza che non ha tenuto conto – in particolare nel dispositivo – della conseguente riduzione della domanda da parte della procedura attrice, la quale di tale riduzione ha dato atto anche nella parte narrativa del controricorso al ricorso principale (pag. 14).

15. Assorbito è infine anche il settimo motivo del ricorso incidentale di ICCREA Banca S.p.A., che riguarda la decisione

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

sulle spese di lite, la quale rimane travolta dalla presente decisione.

16. In definitiva, accolti i motivi terzo e quarto del ricorso principale, quarto e quinto del ricorso incidentale di ICCREA Banca S.p.A., primo e secondo del ricorso di Banca CARIGE S.p.A., nonché terzo e quarto del ricorso di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., disattesi tutti i rimanenti motivi, nei termini di cui sopra, la sentenza impugnata deve essere cassata, in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla medesima Corte d'appello di Bologna, perché decida, in diversa composizione, anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie i motivi terzo e quarto del ricorso principale, quarto e quinto del ricorso incidentale di ICCREA Banca S.p.A., primo e secondo del ricorso di Banca CARIGE S.p.A., nonché terzo e quarto del ricorso di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., disattesi tutti i rimanenti motivi nei termini di cui in motivazione;

cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d'appello di Bologna, perché decida, in diversa composizione, anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione civile della Corte di cassazione il giorno 13.7.2026.

Il Consigliere estensore

Andrea Zuliani

Il Presidente

Francesco Terrusi